

COMUNE DI GRAGLIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUSSIDI E BENEFICI

(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CC N.4 DEL 9/2/2004**

Titolo I DISCIPLINA GENERALE

Capo I FINALITA' E DIFFUSIONE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Osservanza
- Art. 3 - Pubblica diffusione

Capo II FINALITA' DEGLI INTERVENTI

- Art. 4 - Finalità' generali
- Art. 5 - Esclusioni

Capo III SOGGETTI DESTINATARI

- Art. 6 - Interventi ordinari
- Art. 7 - Interventi straordinari

Capo IV PROCEDURE

- Art. 8 - Termini per la presentazione delle richieste
- Art. 9 - Istanze di concessione
- Art. 10 - Procedimento amministrativo
- Art. 11 - I provvedimenti di assegnazione e di diniego

Capo V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

- Art. 12 - Interventi concessi a persone fisiche
- Art. 13 - Contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni
- Art. 14 - Contributi per manifestazioni e iniziative di enti, associazioni, fondazioni e comitati
- Art. 15 - Condizioni che regolano gli interventi del Comune
- Art. 16 - Pubblicazione degli interventi del Comune
- Art. 17 - Albo beneficiari provvidenze di natura economica
- Art. 18 - Programmazione ed utilizzazione delle risorse
- Art. 19 - Istituzioni comunali

COMUNE DI GRAGLIA

Titolo II FINALITA' ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE

Capo I ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE

Art. 20 - Attivita' culturali

Art. 21 - Attivita' per la promozione dell'istruzione

Capo II PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT E DI ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 22 - Finalita' d'intervento

Art. 23- Uso degli impianti-concessione di contributi

Capo III SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE E AMPLIAMENTO DI SERVIZI

Art. 24 - Interventi per la valorizzazione delle attivita' economiche

Art. 25 - Interventi per lo sviluppo delle attività economiche e ampliamento di servizi

Capo IV TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Art. 26 - Interventi per la tutela dei valori ambientali

Capo V VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI E STORICI E DI INTERESSE LOCALE

Art. 27 - Interventi del Comune

Capo VI INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 28 - Disciplina

Capo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Entrata in vigore

ALLEGATI:

- ALLEGATO A

- ALLEGATO B

- ALLEGATO C

COMUNE DI GRAGLIA

Titolo I - DISCIPLINA GENERALE

Capo I - FINALITA' E DIFFUSIONE

Art. 1

Oggetto

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, assicurando equità, imparzialità, efficienza, efficacia e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2

Osservanza

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.

2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

Pubblica diffusione

1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento e dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art. 17, mediante:

- a) distribuzione di copia a ciascun consigliere comunale che ne faccia richiesta;
- b) pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio del Comune;
- c) l'ufficio di informazioni al pubblico presso il quale gli atti suddetti possono essere consultati da ogni cittadino;
- d) gli uffici comunali competenti, preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento, presso i quali i cittadini possono prenderne visione.
- e) pubblicazione sul proprio sito internet.

COMUNE DI GRAGLIA

2. Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato puo' consultare gli atti suddetti presso l'albo pretorio e gli uffici competenti di cui al precedente comma nel rispetto del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi .

3. Gli enti ed istituzioni pubbliche, le associazioni sindacali e di categoria e le organizzazioni del volontariato possono richiedere copia del regolamento e dell'albo che sono rilasciate previo pagamento dei soli costi.

Capo II - FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Art. 4

Finalita' generali

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per i seguenti Settori di intervento elencati in ordine alfabetico, e per ognuno dei quali deve essere previsto apposito capitolo di spesa nel Bilancio di Previsione:

- a) istruzione e cultura;
- b) promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo dell'economia e dell'occupazione ed ampliamento di servizi;
- d) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- e) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici e di interesse locale.

2. La definizione dei Settori di intervento di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità'.

3. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Art. 5

Esclusioni

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina di cui all'art. 42, secondo comma, lett. f), del Decreto Leg.vo 267/2000;

COMUNE DI GRAGLIA

b) per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e dai regolamenti.

COMUNE DI GRAGLIA

Capo III - SOGGETTI DESTINATARI

Art. 6

Interventi ordinari

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta per:

a) persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento;

b) enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;

c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'art. 4 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;

d) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività, incluse fra quelle di cui all'art. 4, a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione o del comitato deve risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti almeno sei mesi prima della richiesta presentata al Comune, pena l'esclusione dai benefici;

e) aziende di comprovata affidabilità e serietà, capacità imprenditoriale ed organizzativa che realizzano nel territorio del Comune impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante sia allo sviluppo economico della comunità, sia all'incremento durevole dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile. Il Comune, quando sussistono le condizioni predette può concorrere, con gli interventi previsti dal presente regolamento, ad assicurare servizi pubblici e strutture sociali che agevolino la condizione familiare e personale e l'accesso dei lavoratori addetti alle aziende; alla realizzazione di opere di urbanizzazione destinate alla fruizione degli impianti produttivi e della popolazione; alla concessione di temporanee agevolazioni tariffarie relative ai servizi pubblici comunali, nei limiti consentiti dalla legge e secondo le apposite norme da prevedere nei relativi regolamenti comunali. Sono escluse concessioni di contributi finanziari e la realizzazione di opere ed interventi effettuati ad esclusivo beneficio di proprietà private.

Art. 7

Interventi straordinari

1. Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 4, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata. Per i comitati istituiti appositamente per sostenere le iniziative di cui al presente comma non è richiesto che la costituzione sia avvenuta almeno sei mesi prima, secondo quanto stabilito dall'art. 6.

COMUNE DI GRAGLIA

2. Il Comune puo' destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 19 della legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

Capo IV - PROCEDURE

Art. 8

Termini per la presentazione delle richieste

1. Le domande ed in particolare quelle per gli interventi ordinari, vanno presentate preferibilmente entro il mese di giugno, ove non sia diversamente disposto o diversamente stabilito.

Il termine per l'espletamento del procedimento istruttorio del riparto, per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è determinato in giorni novanta dal termine di presentazione delle domande.

Il termine per la concessione e l'erogazione dei contributi e benefici economici e' stabilito al massimo entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla liquidazione.

2. Per il Settore di sviluppo dell'economia e dell'occupazione le richieste delle aziende e delle imprese sono presentate nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 24.

3. La Giunta comunale può' rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le necessita' di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità di risorse o del verificarsi di eventi imprevisti.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi di cui al terzo comma dell'art. 12.

Art. 9

Istanze di concessione

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e l'ammontare dell'intervento richiesto segnalando le Entrate e le Uscite previste. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento e l'onere complessivo da sostenere per lo stesso, nonché l'attestazione, a mezzo Autocertificazione, dei redditi effettivi propri e di ciascun componente del nucleo familiare e la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà degli stessi. Nell'autocertificazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere indicato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato anche richiedendo le copie originali dei documenti attestanti quanto Autocertificato.

COMUNE DI GRAGLIA

2. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata da:

- copia dello statuto o dell'atto costitutivo, solo per il primo anno;
- del bilancio di previsione e del programma annuale delle attività.

Per le richieste relative agli anni successivi, oltre al preventivo ed al programma delle attività per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

3. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di contributi per effettuare manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata da:

- programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, con la precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata
- preventivo finanziario dal quale risultino le spese da sostenere e le entrate con le quali si intende fronteggiarle.
- L'istanza dovrà essere corredata da copia del bilancio preventivo approvato per l'esercizio in corso, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota a carico del richiedente per realizzare la manifestazione o l'iniziativa.

4. Tutte le istanze devono altresì contenere copia di idoneo documento dal quale risulta il nominativo del legale rappresentante autorizzato a firmare la domanda e a riscuotere il contributo comunale in nome e per conto dell'organismo richiedente. Il documento deve indicare la partita IVA (in mancanza la dichiarazione di esenzione con annotazione degli estremi di legge) e/o codice fiscale dell'organismo ed i dati anagrafici e codice fiscale della persona autorizzata a quietanzare;

Qualora l'Ente richiedente il contributo sia un'associazione, il legale rappresentante della stessa dovrà, al momento della richiesta espressamente dichiarare che l'Associazione non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

In caso di più richieste, le medesime vengono esaminate e graduate dalla Giunta Comunale, tenendo conto della rilevanza delle iniziative e delle proprie disponibilità di bilancio.

Con le stesse modalità e metodi di valutazione indicati nei comuni precedenti, sono ammesse anche domande di contributi per singole manifestazioni a carattere straordinario, da presentare almeno 60 giorni prima della data di effettuazione.

Le istanze devono essere redatte secondo i moduli fac-simile allegati A, B e C, al presente regolamento, distinti in base alla finalità dell'intervento. Sono corredate dei documenti ed autocertificazioni, con firma autenticata, per ciascuna di esse indicati.

5. La presentazione delle istanze – da redigere in carta libera - avviene, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 8, direttamente all'ufficio protocollo del Comune il quale, su copia esibita insieme all'originale dall'interessato, appone il timbro che attesta la data del ricevimento.

6. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi capi I e II del titolo II, devono contenere l'Autocertificazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e sono corredate dalla documentazione nelle stesse richieste.

COMUNE DI GRAGLIA

7. Per gli interventi per la promozione dello sviluppo dell'economia e dell'occupazione di cui all'art. 6, primo comma, lett. e), le aziende che sono in possesso dei requisiti in tale norma richiesti possono presentare al Comune proposte organiche relative a nuovi insediamenti ed al potenziamento di quelli esistenti, corredati di studi e documentazioni nei quali vengono precisati gli effetti diretti sull'occupazione ed indotti sullo sviluppo economico del Comune che l'attuazione delle proposte avanzate e' in grado di realizzare.

Contestualmente sono precisati gli interventi che vengono richiesti al Comune, nell'ambito di quelli previsti dalla norma sopra indicata e dal successivo capo III del titolo II.

Gli atti tecnici presentati dovranno essere firmati da un professionista abilitato e le proposte e richieste dal rappresentante legale dell'azienda od impresa.

Art. 10

Procedimento amministrativo

1. Le istanze pervenute sono trasmesse immediatamente dall'ufficio protocollo al responsabile competente dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della predisposizione degli atti per i provvedimenti finali di cui al successivo comma.

2. Il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati al soggetto richiedente ed agli altri che, a giudizio del predetto responsabile, sono allo stesso interessati. La comunicazione comprende anche l'indirizzo dell'ufficio, la sua ubicazione nell'ambito della sede dove e' situato, il telefono e l'eventuale telefax. Il responsabile del procedimento esercita le funzioni allo stesso attribuite dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. In tutte le fasi del procedimento il trattamento dei dati personali degli interessati si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n.675.

Art. 11

I provvedimenti di assegnazione e di diniego

1. Entro il termine stabilito dal 1^a comma dell'art. 8, il responsabile competente esamina le istanze, complete dell'istruttoria e le sottopone alla Giunta Comunale competente alla concessione del contributo.

2. A suo insindacabile giudizio, la Giunta Comunale stabilisce l'ammontare del contributo per le varie o singole iniziative;

COMUNE DI GRAGLIA

3. nessun intervento puo' essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. Il responsabile del servizio, ove ne ravvisi la necessita', prima di deciderne l'esclusione, puo' richiedere al responsabile del procedimento competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Capo V - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

Interventi concessi a persone fisiche

1. Alle persone fisiche assegnatarie di contributi, sovvenzioni, sussidi ed altri benefici finanziari, con il provvedimento di assegnazione può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
2. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore a quella preventivata la sovvenzione concessa viene ridotta in proporzione. Nei casi in cui, con il proprio intervento finanziario, il Comune intenda assicurare la totale copertura dell'onere preventivato, qualora la spesa sostenuta sia inferiore alla sovvenzione accordata, questa potrà essere ridotta all'importo del quale e' stata documentata la necessita'.
3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata, dalla Giunta Comunale, nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e impegnato dal responsabile del servizio in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio di assistenza sociale competente.

Art. 13

Contributi annuali ricorrenti ad enti ed associazioni

1. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per i quali il contributo e' richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.
2. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene normalmente per il 75% nell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo e' stato concesso. Tuttavia la Giunta Comunale potrà derogare, qualora lo ritenga opportuno alla sudetta modalità di erogazione.
3. Per i contributi concessi per la realizzazione di un programma pluriennale di recupero, manutenzione conservazione, valorizzazione e protezione di beni artistici, storici e culturali la quota a saldo viene erogata nella misura e con le modalità di cui al precedente comma, dopo la presentazione di una relazione illustrativa e del consuntivo della spesa sostenuta per gli interventi effettuati nell'anno per il quale il contributo viene concesso.

COMUNE DI GRAGLIA

Art. 14

Contributi per manifestazioni ed iniziative di enti, associazioni, fondazioni e comitati

1. L'erogazione di contributi assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, può essere disposta prima dell'inizio della manifestazione.

Il Comune dovrà comunque ottenere dall'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati, parimenti non possono essere comprese le spese relative a gite sociali, manifestazioni con pranzi e cene sociali.

Art. 15

Condizioni che regolano gli interventi del Comune

1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.

2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata:

- a) all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato;
- b) al rilascio di una dichiarazione attestante o meno la assoggettabilità del contributo alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/73;
- c) al rilascio di una dichiarazione che esonera il Comune da ogni responsabilità a livello fiscale, amministrativo e penale, qualora quanto dichiarato non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata da Uffici competenti;

COMUNE DI GRAGLIA

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.
6. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale.

Art. 16

Publicizzazione degli interventi del Comune

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 17

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura del Responsabile del servizio finanziario.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:

COMUNE DI GRAGLIA

- a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato od azienda ed indirizzo della sede sociale;
- b) finalita' della concessione;
- c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione e' stata effettuata;
- d) carattere annuale ricorrente ovvero speciale o straordinario della concessione;
- e) importo concesso.

2. Il Comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso e visione dell'albo predetto. Rende nota la pubblicazione dell'albo e il diritto di accesso mediante avvisi all'albo pretorio, negli spazi comunali destinati alla pubblicità stradale e dandone notizia nella cronaca locale di giornali e periodici.

Art. 18

Programmazione ed utilizzazione delle risorse

- 1. Nel bilancio annuale e nella relazione previsionale allo stesso allegata il Consiglio comunale determina, nell'ambito del programma generale dell'ente, gli obiettivi che intende conseguire nei settori indicati dal titolo II ed i mezzi finanziari che a tal fine vengono attribuiti al servizio preposto.
- 2. La Giunta Comunale definisce prima dell'inizio dell'esercizio, in base al bilancio annuale, il piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O) specificando gli indirizzi .
- 3. Per la determinazione del riparto dei contributi, hanno titolo di preferenza e priorità:
 - a) le iniziative considerate importanti in relazione agli indirizzi, agli obiettivi e alle priorità settoriali e territoriali, stabiliti, eventualmente, dalla Giunta comunale in occasione dell'approvazione del piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O) relativamente ai vari settori di intervento di cui all'art. 4, comma 1°;
 - b) le iniziative rivolte a favore dei ragazzi della scuola dell'obbligo;
 - c) le iniziative che coinvolgono il maggior numero di destinatari;
 - d) le iniziative che impegnano il maggior numero di volontari per la loro realizzazione;
 - e) le iniziative che si svolgono in un arco di tempo più ampio;
 - f) le iniziative di rilievo tradizionale.

Sulla base dei titoli di priorità sopra indicati, il dirigente competente predispone le graduatorie delle domande ammissibili e assegna i relativi contributi in percentuale decrescente per la lettera a), b), c), d), e) ed f), in relazione al bilancio preventivato di ogni iniziativa, escluse le spese non ammissibili, ed alle disponibilità di bilancio.

COMUNE DI GRAGLIA

Art. 19 Istituzioni comunali

1. Il presidente delle istituzioni comunali o degli altri organismi preposti ai servizi ed interventi previsti dal presente regolamento rimette al servizio di controllo interno di gestione – se richiesti – una relazione consuntiva dell'attività svolta.
2. Gli atti relativi alle previsioni ed ai rendiconti di gestione sono soggetti alle norme previste dalla statuto, dallo statuto dell'istituzione e dal regolamento di contabilità.

COMUNE DI GRAGLIA

TITOLO II FINALITA' ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE

Capo I ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE

Art. 20 Attività' culturali

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività' culturali sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che:

- a) effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
- b) organizzano nel Comune premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, esposizione, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunità' e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione;
- c) effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali, di cinema d'essai ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
- e) organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali;
- f) promuovono l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali;
- g) sostengono l'attività di corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

2. Le domande di ammissione agli interventi finanziari per le finalità' di cui al precedente comma sono presentate da parte dei soggetti che effettuano attività continuativa o periodicamente ricorrente preferibilmente entro il termine del 30 giugno.

3. Le modalità' di erogazione dei contributi sono quelle riportate al comma 3 del precedente art, 18.

4. La domanda e' redatta su modulo conforme a quello all'allegato al presente regolamento ed e' completata da autocertificazione con firma del legale rappresentante del soggetto richiedente.

5. Il responsabile del procedimento designato istruisce le diverse istanze tenendo conto delle modalità' e dei limiti finanziari stabiliti al precedente comma 3 ed entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande trasmette la pratica alla Giunta Comunale che, verificate le procedure seguite con apposita deliberazione approva gli interventi ed impegna i relativi finanziamenti.

COMUNE DI GRAGLIA

6. In base alla deliberazione adottata (ed al relativo impegno di spesa) dichiarata o divenuta esecutiva, il responsabile del servizio informa i soggetti beneficiari del contributo concesso, delle documentazioni da produrre per comprovare l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa e le spese per la stessa sostenute.

7. Per le iniziative di carattere continuativo o periodicamente ricorrente e per l'organizzazione di particolari manifestazioni, può essere autorizzato il pagamento al soggetto beneficiario di una somma, in conto del contributo assegnato, non superiore all'80% dell'importo totale. Il saldo sarà disposto dal responsabile del servizio dopo la verifica dei documenti previsti dal presente comma, entro 20 giorni dalla loro presentazione.

Art. 21

Attività per la promozione dell'istruzione

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dai regolamenti dei relativi servizi.

2. Il Comune promuove la diffusione dell'istruzione mediante interventi ed iniziative costituiti in particolare da:

a) istituzione di premi di studio ed altre provvidenze intese a consentire la prosecuzione degli studi da parte di alunni particolarmente meritevoli che versano in condizioni economiche disagiate;

b) contributi per attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici, erogati agli organi collegiali od alle direzioni delle scuole;

c) contributi per consentire la fruizione di biblioteche specializzate, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico appartenenti a privati, da parte delle Scuole dell'obbligo e secondarie superiori;

d) contributi per il funzionamento di centri di lettura.

e) contributi alle scuole materne.

1. Il procedimento per la richiesta ed i provvedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 2, lett. a), b), c) e d) sono regolati dalle norme previste dal precedente art.18, mentre per i contributi di cui alla lett. e) valgono le seguenti disposizioni:

Il Comune riconosce che le scuole materne private svolgono un servizio pubblico, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e può stipulare con esse convenzioni per l'erogazione di contributi in conto:

1) Gestione ordinaria (attività scolastica ordinaria e attività integrative);

2) Interventi straordinari alle strutture e/o agli impianti;

Gestione ordinaria:

La scuola materna privata per ottenere contributi in conto Gestione Ordinaria, deve:

a) presentare istanza entro il 30 settembre allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;

COMUNE DI GRAGLIA

- b) depositare presso il Comune il regolamento o lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione degli organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
- c) dichiarare di osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;
- d) dichiarare di accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili;
- e) dichiarare di osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;
- f) presentare una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola, con esattamente indicato il numero delle sezioni scolastiche istituite;
- g) dichiarare, ricorrendone i presupposti, di aver svolto attività scolastica integrativa secondo le indicazioni o con il consenso del Comune: a tal proposito la scuola presenterà la documentazione completa dell'attività svolta:
 - oggetto dell'attività;
 - numero di partecipanti;
 - costo dell'attività;
 - durata dell'attività
 - ecc. per definire più compiutamente l'attività

Interventi straordinari:

La scuola materna privata per ottenere contributi in conto Interventi straordinari alle strutture e/o agli impianti, deve presentare domanda entro il 30 settembre, accompagnata da un progetto di massima con indicazione della spesa presunta dei lavori da eseguire.

Alla comunicazione della eventuale concessione del contributo dovrà essere presentata relazione dettagliata con indicazione della spesa da sostenere.

In ogni caso, l'importo del contributo in conto Gestione deve essere rapportato al numero delle sezioni istituite nella scuola materna ed alle effettive necessità della scuola stessa. In ogni caso le sovvenzioni alle scuole materne private, a qualunque titolo concesse, non possono annualmente superare il due virgola cinque per cento delle spese correnti previste in bilancio, né la somma complessiva del disavanzo di amministrazione dell'anno precedente".

COMUNE DI GRAGLIA

CAPO II

PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT E DI ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 22

Finalita' d'intervento

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi con sede sociale nel Comune aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive dilettantistiche, amatoriali e di attività fisico-motorie praticate dai giovani, e dagli anziani.
3. Il Comune dispone interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti nel Comune per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero.
4. Alle società ed organizzazioni che curano la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
5. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
6. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 23

Uso degli impianti - concessione di contributi

1. Per le attività di cui al primo e secondo comma dell'art. precedente, sono utilizzati gli impianti sportivi di proprietà comunale:
 - a) in permanente disponibilità dell'ente;
 - b) in uso alla scuola, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 96 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297;
 - c) in disponibilità dell'ente;
 - d) di proprietà di altri Enti e gestiti dal Comune in regime di convenzione.

COMUNE DI GRAGLIA

2. Tenuto conto delle richieste presentate dagli enti, associazioni o gruppi costituiti, prima dell'inizio dell'attività, la Giunta Comunale determinerà tempi, modalità e condizioni per consentire il miglior uso degli impianti e delle attrezzature, in modo da conseguire le finalità di promozione e sostegno delle attività suddette.

Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, non possano essere tutte accolte a causa della insufficienza degli impianti, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione (per quanto possibile), viene data la seguente precedenza:

- alle attività organizzate dal Comune;
- alle associazioni che rivolgono la loro attività a ragazzi della fascia d'età della scuola dell'obbligo, e fra loro a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni;
- alle associazioni che svolgono attività rivolte agli anziani;
- alle associazioni che svolgono attività praticabile anche in luoghi diversi degli impianti richiesti.

Le richieste per attività, anche occasionali, gestite da associazioni con sede sociale nel Comune, hanno la precedenza su analoghe richieste di eventuali altre associazioni non comunali.

3. La Giunta Comunale, definirà, le condizioni economiche per la concessione degli impianti ai soggetti di cui ai precedenti commi, che dovranno prevedere un piano di ripartizione delle funzioni e degli oneri sia a carico del Comune che della Società affidataria del servizio.

4. La Giunta Comunale dovrà prevedere inoltre le modalità di concessione a condizioni agevolate, anche gratuite, dell'uso di impianti ed attrezzature, nonché la stipula di apposita convenzione con il soggetto che utilizza gli impianti. Quest'ultimo dovrà prevedere idonee garanzie e gli oneri per il Comune, per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

5. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzato con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la commissione competente per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, l'originale del quale dovrà essere conservato presso il Comune.

COMUNE DI GRAGLIA

Capo III

- SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

Art. 27

Interventi per la valorizzazione delle attività economiche

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, con il fine di incrementare l'occupazione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione alle attività produttive esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti adeguatamente il settore produttivo interessato;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine delle comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi a favore di Associazioni e di Comitati volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui alle lett. a), b) e c) del precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva certificazione dell'agibilità dei locali da parte della competente commissione provinciale e non comprende l'assunzione, a carico del Comune, di oneri per i consumi, l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti idrici, elettrici, telefonici e termici. Non fanno inoltre carico al Comune spese per opere e lavori di manutenzione, adattamento e temporanea modifica dei locali, che devono essere preventivamente autorizzati e, se eseguiti, comportano il ripristino a cura e spese del concessionario entro la data fissata per la riconsegna. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso della struttura ed espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

2. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento.

COMUNE DI GRAGLIA

Art. 28

Interventi per lo sviluppo delle attività economiche e per l'ampliamento di servizi

1. Il Comune per assolvere alle funzioni di promozione dello sviluppo economico della comunità previste dalla legge, può prendere in considerazione richieste d'intervento presentate da aziende di comprovata affidabilità e serietà, capacità imprenditoriale ed organizzativa che intendono realizzare nel territorio comunale impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante allo sviluppo dell'economia ed all'incremento durevole dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile.

2. Il Comune, quando sussistono le condizioni predette può concorrere, entro i limiti finanziari previsti dal piano esecutivo del bilancio e secondo quanto stabilito nell'apposita convenzione approvata dal Consiglio comunale:

a) ad assicurare servizi pubblici e strutture sociali che agevolino l'accesso e le condizioni di lavoro delle maestranze;

b) alla realizzazione di opere di urbanizzazione destinate alla fruizione degli insediamenti produttivi e della popolazione;

c) alla concessione di temporanee agevolazioni tariffarie relative ai servizi pubblici comunali, nei limiti consentiti dalla legge e secondo le apposite norme da prevedersi nei relativi regolamenti.

3. Sono escluse concessioni di contributi finanziari e l'effettuazione di opere ed interventi per la realizzazione di beni di proprietà privata.

I privati che intendano attuare, ampliare, ristrutturare, conservare o completare nella loro zona un servizio, un'opera o un manufatto di rilievo pubblico, quali strade vicinali, edifici aperti al culto, ecc., possono ottenere il contributo del Comune fino alla misura massima del cinquanta per cento del costo dei lavori a seconda delle disponibilità previste in bilancio.

COMUNE DI GRAGLIA

Capo IV

- TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Art. 29

Interventi per la tutela dei valori ambientali

1. Gli interventi del Comune per le iniziative ed attività per la tutela dell'ambiente e del paesaggio sono finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati o gruppi di volontari che operano in modo continuativo per la protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio, nell'ambito dell'organizzazione comunale della protezione civile;

b) a concorrere agli oneri per dotare le associazioni ed i gruppi di cui alla lett. a) di attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione ed allarme per la protezione dell'ambiente e delle popolazioni da calamità naturali, incendi ed altri eventi dannosi;

c) a concorrere alle opere promosse e realizzate dalle organizzazioni di cui alla lett. a), per la bonifica, il rimboschimento, la delimitazione e recinzione di aree di particolare pregio ambientale, danneggiate od esposte a danneggiamenti;

d) a concorrere agli interventi per riparare danni causati da eventi naturali o da azioni umane, che hanno arrecato nocumento ad ambiti di particolare valore paesaggistico, vedute e quadri naturali d'insieme soggetti alla protezione di legge;

e) a sostenere iniziative e manifestazioni per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

f) a contribuire alla spesa occorrente per l'allestimento di mostre, esposizioni, documentazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;

g) a promuovere e concorrere agli oneri per un'azione di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati su richiesta o proposta dei soggetti interessati od anche direttamente dal Comune, affidandone la realizzazione, a mezzo apposita convenzione, alle associazioni, istituzioni, fondazioni e comitati di cui alla lett. a) del primo comma, con la direzione del competente servizio comunale. Il programma degli interventi e' predisposto con le modalità stabilite dal presente regolamento, entro i limiti dei fondi previsti nel piano esecutivo del bilancio per queste finalità e con le seguenti modalità:

- la concessione dei contributi viene effettuata, con l'osservanza delle modalità seguenti:
- presentazione domanda nei termini di cui al precedente art. 8, comma 1°;
- domanda accompagnata da un progetto di massima con indicazione della spesa presunta dei lavori da eseguire;

COMUNE DI GRAGLIA

- alla comunicazione della eventuale concessione del contributo, dovrà essere presentata relazione dettagliata con indicazione della spesa da sostenere;

Il contributo non potrà mai essere concesso, se non sono stati rispettati i criteri definiti con il presente articolo .

COMUNE DI GRAGLIA

CAPO V

VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI E STORICI E DI INTERESSE LOCALE

Art. 27

Interventi del Comune

1. Il Comune utilizza prioritariamente le risorse previste nel piano delle risorse e degli obiettivi del bilancio per la conservazione e l'incremento dei beni artistici, monumentali e storici di sua proprietà. Nel bilancio annuale sono inoltre previste, in misura adeguata al fabbisogno, le risorse necessarie per la conservazione, l'arricchimento, la visita e la consultazione pubblica, con le modalità e limiti stabiliti dai rispettivi regolamenti, degli archivi, biblioteche, musei, pinacoteche di proprietà comunale. I beni di cui al presente comma fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile della comunità e sono inalienabili.
2. Il Comune può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:
 - a) il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici o di interesse locale ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale, di proprietà di enti od istituzioni che s'impegnano irrevocabilmente a consentire il pubblico accesso e godimento delle opere e delle istituzioni culturali predette e, in caso di alienazione, ad assicurare il diritto di prelazione al Comune;
 - b) la promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.
3. La concessione dei contributi viene effettuata, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio che residuano dagli interventi prioritari previsti dal primo comma, con l'osservanza delle modalità seguenti:
 - presentazione domanda nei termini di cui al precedente art. 8, comma 1°;
 - domanda accompagnata da un progetto di massima con indicazione della spesa presunta dei lavori da eseguire;
 - alla comunicazione della eventuale concessione del contributo, dovrà essere presentata relazione dettagliata con indicazione della spesa da sostenere;
4. Il contributo non potrà mai essere concesso, se non sono stati rispettati i criteri definiti con il presente articolo.

COMUNE DI GRAGLIA

CAPITOLI VI

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 28 Disciplina

1. Per iniziative e manifestazioni, che hanno carattere straordinario, non ricorrente, e programmate nel territorio comunale dopo la scadenze fissate per la richiesta di contributi, e per le quali il Comune ritiene che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

3. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature, nonché l'entità del contributo, per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento della esecutività dell'atto deliberativo di adozione..

COMUNE DI GRAGLIA

ALLEGATI:

Allegato A

Protocollo n. _____ del _____

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Persone fisiche)

Al Comune di _____

Il sottoscritt _____
nat_ a _____ il _____
residente in via _____
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

RICHIEDE

la concessione di un contributo da parte di codesto Comune:

- a favore di _____
nat_ a _____
il _____ codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
professione _____
rapporto di parentela con il richiedente _____;

- per le seguenti finalita' _____

a dimostrazione delle quali si
allega la relativa documentazione.

La spesa necessaria per l'intervento ascende a €. _____

- per la stessa ha ottenuto i seguenti contributi:

_____ €. _____
(soggetto erogatore)

_____ €. _____
(soggetto erogatore)

per un totale di..... €. _____

- ammontare del contributo richiesto al Comune €. _____

- s'impegna a fronteggiare con mezzi propri il

COMUNE DI GRAGLIA

fabbisogno residuo di..... € _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalla vigente normativa per coloro che rendono attestazioni false ed incomplete, che le notizie surriportate corrispondono a verita' e che la situazione reddituale e patrimoniale dei componenti del nucleo familiare e/o del nucleo di convivenza del soggetto richiedente e' quella risultante dal modello allegato.

Li' _____

(Firma)

COMUNE DI GRAGLIA

Allegato B

Protocollo n. _____ del _____

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI

Al Comune di _____

l sottoscritt _____
nat_ a _____ il _____
residente in via _____
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nella sua qualita' di Presidente e/o legale rappresentante
del _____(1)
con sede in _____ via _____ n. _____
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
p. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. tel. _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a
sostegno dell'attivita' che _l_ predett _____
_____ (2) effettuera' in codesto Comune nell'anno _____,
nel settore _____ (3), secondo il programma
allegato alla presente.

l sottoscritt _____

DICHIARA

che _l_ _____ (2):

- non persegue finalita' di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- .si impegna ad utilizzare il contributo che sara' eventualmente concesso esclusivamente per l'attivita' del (2) dallo stesso rappresentat__ per l'attuazione del programma presentato;
- _____ (2) ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di €. _____

Allega alla presente i seguenti documenti:

1. anno di concessione (successivo all'entrata in vigore del Regolamento):
 - copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
 - copia del programma di attivita' per l'anno in corso;
 - copia dello statuto.

COMUNE DI GRAGLIA

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attivita' per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Li' _____

(Firma)

- (1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Fondazione o Comitato.
- (2) Ente o Associazione o Fondazione o Comitato.
- (3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 4 del regolamento comunale.

COMUNE DI GRAGLIA

Allegato C

Protocollo n. _____ del _____

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni e iniziative)

Al Comune di _____

l sottoscritt_ _____
nat_ a _____ il _____
residente in via _____
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
nella sua qualita' di Presidente e/o legale rappresentante
del _____ (1)
con sede in _____ via _____ n. _____
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
p. IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. tel. _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per
l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____
al _____, della seguente manifestazione/iniziativa:

_____ (2)
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario,
redatto in conformita' all'art. 9 del regolamento comunale
allegato alla presente.

l sottoscritt_ _____

DICHIARA

- che _l_ _____ (3)
organizzante la manifestazione/iniziativa suddetta:
- non persegue finalita' di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legg 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sara' eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopraillustrata;
- _l_ _____ (3) ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di €. _____ per manifestazione/iniziativa avente

COMUNE DI GRAGLIA

finalita' analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;

- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti 1 _____ (3) organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonche' oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore gia' dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia del bilancio preventivo approvato per l'esercizio in corso.

Li' _____

(Firma)

(1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Fondazione o Comitato.

(2) Illustrare le finalita' della manifestazione o iniziativa.

(3) Ente o Associazione o Fondazione o Comitato.